

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

EVISO S.P.A., (di seguito "EVISO" o il "Fornitore"), società con sede legale in Via Silvio Pellico 19, 12037 Saluzzo - si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica e/o gas naturale necessario a soddisfare il fabbisogno all'indirizzo di fornitura indicato nel modulo "Modulo di Adesione per la somministrazione di energia elettrica" o modello "Modulo di Adesione per la somministrazione di gas naturale" per clienti finali domestici e non domestici (di seguito denominato "Modulo di Adesione") che unitamente alle presenti "Condizioni Generali di fornitura di energia elettrica e gas naturale" (di seguito "Condizioni Generali") nonché alle "Condizioni Particolari di fornitura" (di seguito "Condizioni Particolari") costituiscono il "CONTRATTO". EVISO inoltre si impegna a prestare ulteriori servizi eventualmente richiesti dal CLIENTE nei modi, nei tempi e secondo le condizioni economiche indicate negli appositi modelli prestabiliti dalla azienda. Il CLIENTE ed EVISO saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI". Il contratto si intende valido anche per l'attivazione di una sola fornitura.

### ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI, IMPEGNI DEL CLIENTE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

2.1 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Particolari", nelle presenti "Condizioni Generali" e nel "Modulo di Adesione", prevalgono le "Condizioni Particolari".

2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EVISO perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

2.3 IMPEGNI DEL CLIENTE. Il CLIENTE dichiara e garantisce a EVISO che: a) il punto di prelievo e/o punto di riconsegna indicato nel modulo di adesione risulta già adeguatamente collegato alle rispettive reti di distribuzione locale e le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici e/o di gas naturale; b) i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche; c) ha legittima disponibilità dell'immobile in cui è situato il punto di prelievo e/o di riconsegna oggetto di contratto e i propri impianti regolarmente connessi; d) non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore, con le società di distribuzione e le società di trasporto; e) non ha subito iscrizioni pregiudiziali nei registri dei protesti durante i cinque anni precedenti alla stipulazione del contratto; f) il codice fiscale ed IBAN forniti in sede di stipula del contratto risultano corretti in ogni loro parte; g) il codice IBAN risulta aderente al circuito SEPA. Il CLIENTE assume la responsabilità dell'esattezza di quanto dichiarato ai soprastanti punti da a) a g) e in caso di dichiarazione mendace manleva e tiene indenne EVISO da ogni responsabilità da essa derivante. Restano a carico esclusivo del CLIENTE tutti gli eventuali oneri, sanzioni penali o corrispettivi in genere che EVISO fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo, a qualunque persona fisica o giuridica a causa di quanto dichiarato dal CLIENTE.

2.4 In tutti i casi ove gli impianti del CLIENTE non fossero rispondenti a disposizioni dichiarate ai punti a) o b) del precedente art. 2.3, il CLIENTE si impegna a provvedere tempestivamente al loro adeguamento e a sostenere i relativi costi. In tal caso il CLIENTE stesso prenderà i necessari accordi con le società di distribuzione, consentendo a EVISO di effettuare le opportune verifiche ed esibendo su richiesta di EVISO la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti, senza che ciò comporti alcun obbligo per Eviso. In caso di rilevate irregolarità, EVISO potrà sospendere la somministrazione sino a quando il CLIENTE non avrà rimediato alle irregolarità a proprie cure e spese. Qualora il CLIENTE non provveda a porre rimedio entro cinque giorni lavorativi dall'accertamento della irregolarità, EVISO avrà facoltà di sospendere la somministrazione o risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fatto salvo il diritto per EVISO al risarcimento per ogni eventuale danno subito e/o per eventuali rimborsi richiesti da soggetti terzi. Nel caso di risoluzione perché il CLIENTE cessa di avere la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti del CLIENTE, questi resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale ed i relativi costi fissi di fornitura sino all'avvenuta ricevuta comunicazione ad EVISO (via PEC o raccomandata a.r.) da parte del CLIENTE circa la cessazione di tale disponibilità, comprensiva delle spese di disattivazione della fornitura.

2.5 In caso di richiesta di voltura, subentro, attivazione e/o modifiche di uso o potenza, il CLIENTE deve inoltrare ad EVISO: a) la modulistica compilata e firmata, corredata di copia del documento di identità e visura camerale (solo in caso di richiesta pervenuta da canale scritto in assenza di autorizzazione del CLIENTE alla registrazione telefonica); b) documento o dichiarazione di legittimo possesso o detenzione dell'immobile per il quale si chiede la fornitura in base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. 47/2014, convertito in Legge 80/14 (Piano casa); c) eventuali dichiarazioni di estraneità al debito laddove applicabili; d) contratto di fornitura compilato in ogni sua parte. In caso di mancanza o incompletezza della documentazione richiesta EVISO potrà non dare esecuzione alla richiesta. In caso di invio completo della documentazione, EVISO darà esecuzione alla richiesta ed il contratto con il CLIENTE si intenderà concluso e perfezionato secondo quanto previsto dall'art. 3. In assenza di dichiarazione di estraneità di cui al punto c) che precede, EVISO si riserva di addebitare al CLIENTE i corrispettivi afferenti i consumi ed i costi fissi di fornitura decorrenti dalla data di occupazione dell'immobile, come rilevata dalla documentazione inviata, fatto salvo che sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità tra il CLIENTE e il cliente uscente.

2.6 L'energia elettrica e/o gas naturale non potrà essere utilizzato in punti diversi da quelli previsti nel contratto né immagazzinato, né ceduto sotto qualsiasi forma a terzi, ad esclusione dei casi previsti da ARERA, Agenzia Dogane e autorità competenti ed in cui il CLIENTE si impegna ad adempiere. L'energia elettrica e/o gas naturale potrà essere utilizzato esclusivamente per gli usi descritti nel modulo di adesione e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza. Eventuali diversi usi, compatibili con i precedenti paragrafi ma differenti dagli usi descritti nel modulo di adesione, dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta con EVISO. In ogni caso, ove l'utilizzo indicato nel modulo di adesione sia per usi di residenza, il CLIENTE non potrà destinare l'energia elettrica e/o il gas naturale a qualsivoglia altro uso. Sarà facoltà di EVISO, ove emerga un utilizzo diverso e non concordato dell'energia elettrica e/o gas naturale fornito, sospendere la fornitura e/o avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. e/o di modificare unilateralmente le condizioni particolari di fornitura, ai sensi dell'art. 4.3 e 14 delle condizioni generali.

### ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SOMMINISTRAZIONE. CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE. DIRITTO DI RIPENSAMENTO.

3.1 Il CLIENTE richiede a EVISO la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione

Ai fini della validità della richiesta di fornitura, EVISO si riserva il diritto di verificare la disponibilità del servizio di distribuzione presso il punto di prelievo e/o il punto di riconsegna.

3.2 EVISO si riserva il diritto di aderire o rifiutare la proposta del CLIENTE di cui al Modulo di Adesione. Il CONTRATTO si intende concluso con la ricezione da parte di EVISO del Modulo di Adesione sottoscritto dal CLIENTE, fatto salvo quanto di seguito previsto. Qualora il CLIENTE si sia avvalso per la conclusione del CONTRATTO di tecniche di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo on line, anche a mezzo della procedura DOCUSIGN, o telefonicamente), il CONTRATTO si intenderà concluso con la ricezione da parte del CLIENTE della conferma di accettazione da parte di EVISO, con mezzo durevole per il tramite di comunicazione scritta o posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel Modulo di Adesione, da effettuarsi senza ritardo e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del Modulo di Adesione ed in ogni caso prima dell'inizio effettivo della fornitura. In difetto di accettazione espressa da parte di EVISO, il contratto non si intenderà concluso.

3.3 EVISO si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto e la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, a tal fine valendosi del diritto alla risoluzione del contratto nelle forme e nei modi di cui all'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi: a) iscrizione del CLIENTE nel Registro dei Protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; b) sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali; c) mancato ottenimento da parte di EVISO di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale EVISO ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi; e) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili ad EVISO; f) mancata attivazione o mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto

su conto corrente; g) il fornitore sia informato del fatto che il CLIENTE sia stato in precedenza titolare del medesimo POD/PDR o di altro POD/PDR interrotto a seguito dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso; h) il cliente e/o il punto non sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Salvaguardia; per la fornitura di energia elettrica o dal fornitore di Default o di Ultima Istanza per la fornitura di gas naturale; i) il PDR non sia accessibile; l) il Fornitore sia informato del fatto che il Distributore ha promosso in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR; fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati. 3.4.1 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della Del. ARG/elt 4/08 e ss.mm.ii. dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (già "AEEG"; di seguito "ARERA"), l'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che il CLIENTE, al momento in cui EVISO richiede al Distributore locale l'attivazione dei Punti di prelievo, non risulti essere stato sospeso per morosità relativamente ai predetti Punti di prelievo ovvero che non sia pervenuta al Distributore locale una richiesta di sospensione o non risulti il CLIENTE oggetto di una richiesta di indennizzo nei dodici mesi precedenti la proposta di fornitura; in tale ipotesi EVISO potrà valersi della risoluzione del contratto nelle forme e nei modi di cui all'art. 1456 c.c.

3.4.2 EVISO si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e ss.mm.ii. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e ss.mm.ii. per le forniture di gas naturale, a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno a EVISO le seguenti informazioni: a) se la fornitura è sospesa per morosità; b) il mercato di provenienza; c) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da EVISO e le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi dodici mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna; f) sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo. In caso di effettivo esercizio della revoca, EVISO non darà esecuzione al presente contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Qualora EVISO, a seguito della presentazione della richiesta di accesso per sostituzione, eserciti la facoltà di revoca dello switch, a seguito della ricezione da parte dell'impresa di distribuzione delle informazioni elencate al precedente paragrafo, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.5 (per la sola fornitura domestica) Qualora il CONTRATTO sia stato concluso fuori dai locali commerciali di EVISO o mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio on line o telefonicamente) ed abbia ad oggetto il solo uso domestico, il CLIENTE potrà esercitare il diritto di ripensamento, anche con riferimento ad un singolo Punto di Prelievo e/o di riconsegna, senza alcun onere aggiuntivo o obbligo di motivazione, entro 14 (quattordici) giorni solari dalla conclusione del CONTRATTO di cui al punto 3.2, dandone comunicazione a EVISO mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 19. Il diritto di ripensamento andrà esercitato con comunicazione ad EVISO mediante i canali di contatto di cui all'art. 19 oppure compilando il modulo di ripensamento disponibile sul sito [www.eviso.it](http://www.eviso.it), ferma restando, in caso di compilazione on line, la conferma da parte di EVISO dell'avvenuta ricezione del modulo di ripensamento. Ai sensi della normativa applicabile, rimane in capo al CLIENTE l'eventuale onere di dimostrare di avere correttamente e tempestivamente esercitato il diritto di ripensamento. Qualora il CLIENTE non richieda espressamente ad EVISO l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, tali attività saranno avviate appena possibile, ma successivamente allo scadere del predetto termine. Il CLIENTE che richieda l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, potrà comunque esercitare entro detto termine il diritto di ripensamento, ma in tal caso sarà tenuto a corrispondere ad EVISO i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto ed i corrispettivi della fornitura ai sensi del contratto. La richiesta da parte del CLIENTE di avviare le attività connesse all'esecuzione del contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento potrà comportare un anticipo dell'avvio della somministrazione rispetto ai termini indicati nel contratto, ma non garantirà l'avvio della fornitura prima del decorso del termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. Ove il CLIENTE eserciti il diritto di ripensamento: a) qualora EVISO alla data di esercizio di tale diritto non abbia ancora avviato le attività connesse all'esecuzione del contratto, la somministrazione sarà garantita dal precedente fornitore o, qualora non vi sia un precedente fornitore o, per l'energia elettrica, dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall'esercente il servizio di ultima istanza; b) nel caso in cui EVISO alla data di esercizio del diritto di ripensamento abbia già avviato le attività connesse all'esecuzione del contratto, la somministrazione sarà garantita da EVISO per il solo tempo necessario per il cambio di fornitore o per provvedere alla chiusura del punto di prelievo e/o di riconsegna. Ove l'esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo e/o di riconsegna, il CLIENTE sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale fornitore che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione.

SUBENTRO DI NUOVO CLIENTE 3.6 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo cliente su un punto di fornitura attivo (Senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al FORNITORE la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente, che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al cliente e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato. Il cliente non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative al/ai POD/PDR oggetto del presente contratto, salvo che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre sulle continuità con il cliente uscente.

### ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

4.1 Il CONTRATTO ha durata annuale a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale che possono essere anche distinte. Alla scadenza, il contratto sarà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo recesso da esercitare nelle forme e nei modi indicati dal successivo art. 11.

Si precisa che la durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche riguarda soltanto il periodo applicativo delle Condizioni Economiche stesse e non la durata del contratto, che è comunque a tempo indeterminato.

4.2 Qualora la data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale non coincida con la data indicata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" del Modulo di Adesione, la decorrenza della fornitura si intenderà differita alla prima data utile successiva. Ove non espressamente indicate, sono da considerarsi valide le tempistiche minime indicate in Del. 487/2015/R/eeI e ss.mm.ii. per la fornitura di energia elettrica e in Del. 77/2018/R/icom per la fornitura di gas naturale e nel codice di condotta commerciale, in caso contrario EVISO provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio mediante idonea comunicazione scritta mezzo mail o eventuale sms.

In tal caso EVISO non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente, derivanti dal ritardo nell'inizio della fornitura.

4.3 EVISO avrà, inoltre, la facoltà di variare le Condizioni Particolari applicabili alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e/o ai servizi opzionali comunicandole al CLIENTE con un preavviso di almeno tre mesi prima del giorno di attuazione ed entrata in vigore delle variazioni, mediante forma scritta, eventualmente con esplicita nota in fattura, ove previsto dalla normativa applicabile. In tal caso il CLIENTE ha la facoltà di recedere senza oneri, nei termini e nelle modalità indicati dal fornitore nella medesima nota.

### ART. 5 - CONDIZIONI DI FORNITURA

5.1 MODALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE. L'energia elettrica e/o il gas naturale, oggetto del CONTRATTO, sono immessi rispettivamente nella rete nazionale dai fornitori di EVISO, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 12 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attongono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo e/o di riconsegna del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura, quali ad esempio per la fornitura di energia elettrica i corrispettivi CTS e gli aumenti unilaterali di potenza attuati dal distributore per superamenti.

Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Tema S.p.A. (di seguito "Tema") relativamente alle forniture di energia e/o gli obblighi di allacciamento di SNAM S.p.A. (di seguito "SNAM") relativamente alle forniture di gas naturale e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici e/o del gas naturale, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO.

La fornitura di Evisò ai punti di prelievo del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di Evisò. Il cliente è tenuto a comunicare a Evisò ogni variazione dei dati funzionali a una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. Evisò non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

5.2 RESPONSABILITÀ. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 5.1, Evisò quale "CLIENTE grossista" ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99 e ss.mm.ii. non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, e ai sensi dell'Art. 2 comma 1 lettera b del D. Lgs. 164/00 e ss.mm.ii. non risponde dei danni causati dal gas naturale somministrato, essendo la stessa Evisò persona giuridica che acquista e vende energia e/o gas naturale senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

5.3 GRUPPO DI MISURA. Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a Evisò, la quale si farà carico di veicolare al Distributore Locale responsabile del servizio, anche in conformità a quanto previsto nella Del. 569/2019/R/gas – RQDG e ss.mm.ii..

5.3.1 Evisò, ai sensi della suddetta Delibera, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui al codice di rete (allegato 2 Del. 108/06 e ss.mm.ii.). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.

5.3.2 Evisò, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa, in conformità anche a quanto previsto nella Del. 574/2013/R/gas – RQDG ARERA, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, del gruppo di misura installato presso il Punto di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente e/o dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) relativamente alle forniture di energia elettrica. Il CLIENTE sarà tenuto altresì a comunicare ad Evisò, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione) e ad inviare copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore locale. Le predette comunicazioni dovranno avvenire mezzo PEC o raccomandata A.R. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al CLIENTE.

5.3.3 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE: a) il servizio di distribuzione sull'impianto di distribuzione o rete di distribuzione cui è collegato il punto di prelievo e/o punto di riconsegna viene garantito dall'impresa di distribuzione locale che gestisce o è proprietaria dell'impianto stesso; b) Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'impresa di distribuzione locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito di Pronto intervento per le emergenze; c) per quanto precede, Evisò non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del distributore Locale, manomissione del contatore.

5.4 La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dall'allegato A Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e ss.mm.ii.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui all'allegato A alla 570/2019/R/GAS (RTDG) e ss.mm.ii..

Qualora il gas fornito al CLIENTE sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l'installazione presso il CLIENTE di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il CLIENTE può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.

## ART. 6 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

6.1 Evisò applicherà, ai quantitativi di energia attiva mensilmente prelevati da ciascun Punto di Prelievo, e/o ai quantitativi di gas naturale mensilmente prelevati da ciascun punto di riconsegna, il Prezzo accettato dal CLIENTE tramite sottoscrizione delle Condizioni Particolari di Fornitura, corrispondenti all'offerta accettata dal CLIENTE e riportata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di Fornitura" del Modulo di Adesione. Saranno inoltre addebitati tutti gli ulteriori corrispettivi indicati all'interno della sezione "servizi di vendita" delle condizioni Particolari.

6.2 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) Il prezzo di cui sopra tiene conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il CLIENTE si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire a Evisò tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire di partecipare alle assegnazioni sopra citate.

6.3 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) Il mancato rispetto degli impegni di cui al punto 6.2 da parte del CLIENTE è causa di risoluzione del CONTRATTO, di cui Evisò potrà valersi nelle forme e nei modi di cui all'art. 1456 c.c.

6.4 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il Distributore dovesse modificare e/o sostituire il gruppo di misura del CLIENTE, da misurare non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, Evisò si riserva la facoltà di applicare ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/trattati per fasce orarie e - nel caso in cui le Condizioni Particolari di Fornitura non prevedano un prezzo orario - il Prezzo Unico Nazionale Orario del mese in corso, maggiorato dello spread utilizzato per la fascia F3.

6.5.1 Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi per l'uso delle reti come disciplinato dalla Del. 348/07 e ss.mm.ii. e dalla Del. 114/2019/R/GAS e ss.mm.ii. e dei corrispettivi a copertura degli Oneri di Dispacciamento e Stoccaggio.

6.5.2 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) Il prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore Locale (di seguito "opzione tariffaria di trasporto"), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA, c) componenti ASOS e Arim e componenti UC previste dalla normativa vigente, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti, d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione come descritto sulle Condizioni economiche di fornitura; e) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Del. 111/06, 156/07 e ss.mm.ii.; f) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA; g) un corrispettivo, sia ai volumi prelevati che alle perdite, a copertura degli oneri di sbilanciamento pari al PUN mensile in fascia F1, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 0,049; h) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore locale.

Quanto al corrispettivo indicato nell'art. 6.5.2 lett. g), la previsione costituisce integralmente ogni diversa pattuizione, sia essa contenuta nelle precedenti condizioni generali che nelle condizioni particolari di fornitura.

6.5.3 (articolo specifico per sola fornitura di gas naturale) Il prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (RTDG e TIVG e successivi aggiornamenti) (Del. ARG/gas 159/08, Del. ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii.) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di Riconsegna a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell'IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore locale. Tutte le componenti sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore Locale.

6.6.1 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) A copertura dei costi per il servizio di trasporto Evisò

applicherà mensilmente, ai quantitativi di energia e potenza prelevati presso il Punto di Prelievo del CLIENTE, il corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'Opzione tariffaria prevista dal Distributore locale, comprensivo dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, le maggiorazioni, le componenti Arim ed Asos (quest'ultima dovuta per finanziare il sistema degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione), le componenti UC, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA o definite dai Distributori Locali o definite da Tema.

In base al comma 7.2 della delibera 566/2021/R/eel Evisò applicherà il massimo tra il corrispettivo mercato capacità di 0,015 €/kWh ed il valore calcolato usando i coefficienti stabiliti da TERNA per il mercato libero sulla base del profilo orario rilevato dai gruppi di misura del CLIENTE, e laddove non disponibile sulla base del profilo del fabbisogno italiano MGP GME moltiplicato per un fattore correttivo tra il profilo MGP GME e il profilo medio di Evisò pari a 1,096. Tale componente è arrotondata alla terza cifra decimale superiore e si applica anche alle perdite di rete standard.

6.6.2 (articolo specifico per sola fornitura di gas naturale) A copertura dei costi per il servizio di trasporto Evisò applicherà mensilmente, ai quantitativi di gas naturale prelevati presso il Punto di Prelievo del CLIENTE, il corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'Opzione tariffaria prevista dal Distributore locale, comprensivo dei Canoni Comunali, le maggiorazioni, le componenti CCR, CPR, GRAD, QVD, QIT (come definita per il servizio di tutela, applicata indistintamente a tutti i clienti anche non aventi diritto a tale servizio), ST, VR, RS, tau1, tau3, UG1, GS, RE, UG2, UG3, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA o definite dai Distributori Locali o definite da Snam.

Tutte le componenti di cui ai precedenti punti sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dai DISTRIBUTORE LOCALE.

6.7 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) Il valore mensile del fattore di potenza del Punto di Prelievo non deve essere inferiore a 0,95 induttivo, ossia il prelievo di energia reattiva deve essere inferiore al 33% dell'energia attiva consumata nel mese dal punto di prelievo. Eventuali scostamenti saranno regolati secondo quanto previsto dalla Del. 180/2013/R/EEL e ss.mm.ii.

6.8 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica - clienti piva) Qualora il cliente con partita iva, sottoscriva un modulo di adesione e richieda condizioni particolari per clienti non domestici e tale opzione non risulti congruente con i dati comunicati dal SII, il presente contratto cesserà automaticamente di avere efficacia e le Parti dovranno procedere alla conclusione di apposito contratto destinato a clienti domestici previa scelta da parte del cliente di una nuova offerta tra quelle messe a disposizione da Evisò.

## ART. 7 - TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO

7.1 Evisò con riferimento al/i Punto/i di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e stoccaggio dell'energia elettrica e/o del gas naturale. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora ad Evisò, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.. Evisò si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, previa verifica di regolarità di tutti i pagamenti, a richiedere al Distributore locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto/dei Punti di prelievo quali, a titolo esemplificativo: aumento di potenza, voltura, spostamento del gruppo di misura ecc. Il cliente potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta all'indirizzo mail [supporto@eviso.it](mailto:supporto@eviso.it), indicando tutte le informazioni necessarie (ad esempio riferimenti, POD/PDR, tipologia pratica).

7.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della Del. 348/07 e ss.mm.ii. e dall'Allegato RTDG e dalla Del. 570/2019/R/GAS e ss.mm.ii.. Inoltre il CLIENTE riconoscerà a Evisò, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa Evisò, un corrispettivo pattuito preventivamente tra le parti. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura e/o subentro e la variazione di potenza di un sito già attivo. Per la prestazione di tali servizi Evisò sottoporrà di volta in volta un preventivo al CLIENTE con indicazione dei costi relativi a tali servizi nella voce "oneri amministrativi": ove il CLIENTE non dovesse accettare il preventivo, non potrà per tale ragione recedere dal contratto in corso.

7.3 Il CLIENTE conferisce altresì ad Evisò, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica" e/o del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Gas", denominate anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto.

7.4 Evisò non sarà responsabile di interruzioni o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale e/o manomissione del contatore. Nei suddetti casi il CLIENTE non avrà diritto ad alcun risarcimento di danni ovvero ad indennità né potrà pretendere e/o agire per la anticipata risoluzione del CONTRATTO. Nei casi di manomissione del contatore, Evisò si riserva la facoltà di sospendere il CONTRATTO e/o i relativi servizi, mantenendo attiva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad Evisò.

7.5 (articolo specifico per sola fornitura di gas naturale) Evisò dà atto che esercisce la vendita di gas naturale non essendo anche utente del servizio di distribuzione di gas naturale, pertanto l'efficacia del presente Contratto sarà risolutivamente condizionata all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 27.bis della Del. 138/04, precisando altresì che, in tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 27bis della Del. 138/04; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

Nel caso in cui Evisò mutasse la sua condizione, divenendo utente del servizio di distribuzione di gas naturale, ne darà comunicazione al CLIENTE.

## ART. 8 - ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE

8.1 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica e/o gas naturale, sono a carico del CLIENTE e sono espresse in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il CLIENTE, come previsto nel successivo punto 8.3, richieda l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.

8.2 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espresa dichiarazione del CLIENTE da rendersi, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nel Modulo di Adesione la parte relativa alle Imposte, Evisò si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

8.3 Il CLIENTE, ove sussistono le condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espresa richiesta, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nel Modulo di Adesione la parte relativa alle Imposte e, successivamente, dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del CONTRATTO, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati da Evisò. Nel caso in cui il CLIENTE provveda ad inviare la richiesta di cui sopra in data successiva alla stipulazione del contratto, Evisò applicherà le agevolazioni richieste a partire al ciclo di fatturazione successivo e senza effetti retroattivi. Il cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni fiscali.

8.4 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare per iscritto a Evisò, con riferimento a ogni singolo POD/PDR, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relative dichiarazioni e pagamenti.

8.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da Evisò all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a Evisò, ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso.

8.6 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE, ove non espressamente vietato dalle relative previsioni di legge e dalla normativa vigente.

## ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

9.1 La fatturazione per la fornitura di energia elettrica e/o della fornitura di Gas Naturale oggetto del presente contratto di cui all'art. 1, avrà periodicità mensile. Tale periodicità potrà essere variata da Evisò con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 19, salvo quanto indicato nelle Condizioni Particolari di fornitura.

Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto stabilito dalla delibera 501/2014/R/com ss.mm.ii. Sul sito [www.eviso.it](http://www.eviso.it) sarà disponibile la guida alla lettura della bolletta.

9.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a Evisò dal Distributore ovvero comunicati dal CLIENTE mediante autolettura. In caso il Distributore

comunicati a EVISO un esito negativo del tentativo di lettura, EVISO informerà il CLIENTE ai recapiti indicati nel Modulo di Adesione fornendogli le indicazioni e le tempistiche per poter procedere all'autolettura.

9.3.1 (per la sola fornitura energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, EVISO si riserva la possibilità di fatturare mensilmente in acconto i corrispettivi di cui sopra. I consumi saranno fatturati con il metodo del *prole* basato -sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo *prole* utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, o la stima di Eviso calcolata in base ai dati tecnici del punto di prelievo comunicati dal Distributore locale.

9.3.2 (per la sola fornitura di gas naturale) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e ss.mm.ii., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, Eviso ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del Cliente; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'ARERA con Del. 148/2019/R/gas e ss.mm.ii. per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Sii.

9.4 L'acconto di cui all'art. 9.3 sarà calcolato sui dati relativi ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale o rilevati da EVISO, o sulle eventuali autoletture comunicate dal CLIENTE. In assenza di tali dati l'acconto sarà calcolato da EVISO nel rispetto della normativa ed in applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

9.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, EVISO provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli nel rispetto della normativa o delle deliberazioni ARERA.

9.6 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 6.4, 6.5, 6.6.1 e 6.6.2, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EVISO provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell'opzione tariffaria di trasporto.

#### 9.7 APPLICAZIONE DI REGIMI IVA SPECIALI

9.7.1 Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta in relazione alla somministrazione di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, o comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad EVISO entro il termine ultimo di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

9.7.2 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli art. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e ss.mm.ii., dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata ultra annuale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di Dicembre, con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire a EVISO entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse. Nel caso in cui il CLIENTE provveda ad inviare la dichiarazione di intento successivamente alla data di entrata in fornitura del punto di prelievo, le fatture saranno emesse senza applicazione dell'IVA a partire dal ciclo di fatturazione successivo e senza effetti retroattivi; EVISO non provvederà ad alcuna rettifica delle fatture precedentemente emesse.

9.7.3 Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture in regime di "split payment" ai sensi e per gli effetti degli art. 17-ter del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e ss.mm.ii., dovrà fornire idonea Certificazione nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali.

#### 9.8 MODALITÀ E TERMINE DI PAGAMENTO

9.8.1 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo addebito diretto SEPA(SDD) in via continuativa con valuta fissa per il beneficiario, entro il decimo giorno solare del mese seguente la fornitura oppure al primo giorno tecnico bancario utile necessario.

9.8.2 Ad eccezione del caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'art.20, Ai sensi dell'art. 1462 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di diffidare o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

9.9 Nel rispetto ed in adempimento degli obblighi imposti al fornitore di energia elettrica dalla legge 205/2017 in materia di fatturazione elettronica e ss.mm.ii., EVISO provvederà al recapito al CLIENTE della fattura elettronica emessa in relazione alla fornitura effettuata e dell'eventuale documentazione in formato Pdf o cartaceo, non valida a fini fiscali salvo che per i soggetti esonerati dagli adempimenti di legge in tema di fatturazione elettronica, così come previsto dal provvedimento 30/04/2018 dell'Agenzia delle Entrate e dalla Del. 27/12/2018 n. 712/2018/R/COM di ARERA ed ogni successiva modifica o integrazione.

9.10 Il CLIENTE può richiedere la rateizzazione della fattura (ai sensi della Del. 463/2016/R/COM) nei seguenti casi: . la bolletta contiene importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura cause non imputabili al CLIENTE;

. laddove non venga rispettata, anche saltuariamente, la periodicità di fatturazione prevista dal contratto; la rateizzazione sarà concessa in tutti i casi di fatturazione di importi anomali; . qualora vengano emesse più bollette di conguaglio (sia per dati di misura stimati o reali sia per ricalcoli di variazioni stagionali di consumo, sia per la modifica delle componenti di prezzo, sia per blocchi di fatturazione) in un'unica data di emissione, la rateizzazione dovrà essere richiesta per importi superiori a 50 euro e entro dieci giorni dalla scadenza della fattura da rateizzare.

Le modalità di rateizzazione prevedono che: a) le rate, non cumulabili, abbiano una periodicità mensile, salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due; b) le somme rateizzate, per i casi sopra indicati, siano maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (il tasso conteggiato dalla data di scadenza della fattura alla data di pagamento).

I CLIENTI che usufruiscono del BONUS SOCIALE (ai sensi della Del. 584/2015/R/COM) per disagio fisico o economico, potranno chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie, che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere fatta una sola volta nell'arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare. In tutti gli altri casi qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una dilazione di pagamento, con pagamento rateale, le somme rateizzate siano maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea +3.5%.

9.11 Il FORNITORE si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato nei confronti del Cliente inadempiente. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente "CMOR" derivante da un eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.

9.12 Nell'ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica e/o gas naturale risalenti a più di due anni il Cliente sarà informato in fattura e potrà eccepire la prescrizione mediante invio dell'apposito "Modulo richiesta prescrizione", reperibile sul sito [www.eviso.it](http://www.eviso.it), debitamente compilato e inviato alla mail [supporto@eviso.it](mailto:supporto@eviso.it).

#### ART. 10 - RITARDO NEI PAGAMENTI - PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

10.1 In caso di mancato o ritardato pagamento di una o più fatture emesse da EVISO, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ai sensi del D. Lgs. 192/12 e ss.mm.ii. in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per invio dei solleciti di pagamento delle fatture, fatto salvo quanto previsto tra le parti nelle condizioni particolari di contratto, senza alcuna necessità da parte di EVISO di messa in mora del CLIENTE.

In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di comunicazione scritta da parte del cliente, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi), EVISO si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1194 c.c. il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data

dell'incasso.

10.2 Conformemente a quanto previsto dal Titolo II - Allegato A, della Del. ARG/elt n. 04/08 e ss.mm.ii. e dall'art. 19 del TIMG e ss.mm.ii., il "termine ultimo" per non incorrere nelle procedure di morosità del CLIENTE, è pari a 10 (dieci) giorni solari calcolato dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 9.8.1. In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle FATTURE, EVISO si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente. A tal proposito nel caso di punto prelievo/riconsegna disalimentabile, EVISO, mediante apposita comunicazione di costituzione in mora inviata tramite PEC o raccomandata, provvederà ad intimare il pagamento delle fatture scadute, entro un termine di venticinque giorni solari per le forniture di energia elettrica con misuratore che permette la riduzione della potenza disponibile o pari a quaranta giorni solari per le forniture gas e per le altre forniture di energia elettrica dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a EVISO mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento agli indirizzi inseriti nella comunicazione di sollecito.

Nel caso in cui EVISO, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà diritto di chiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di tre giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici per cento della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore Locale per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore. Decorsi quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, Eviso potrà richiedere al Distributore Locale l'interruzione fisica con blocco dell'alimentazione del POD/PDR.

10.2.2 Ai sensi dall'art. 4 del TIMG e ss.mm.ii., decorsi i "termini minimi" di 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora e di tre giorni lavorativi oltre il termine ultimo di pagamento riportato nella comunicazione di costituzione in mora, in caso di mancato pagamento, EVISO avrà diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura.

Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore Locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

10.3 Eviso avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE ai sensi della regolazione ARERA in materia di sistema indennitario (allegato A alla Del. 593/2017/R/COM TISIND e ss.mm.ii.)

10.4 EVISO nei casi di cui sopra avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito, come indicato nella comunicazione di cui al punto 10.2.1.

10.5 La procedura per la sospensione della fornitura non si applica nei confronti del CLIENTE rientrante nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dalla Del. ARG/elt 04/08 e ss.mm.ii.e dal TIMG ss.mm.ii. e dalle norme in materia.

10.5.1 (per la sola fornitura di energia elettrica) In tal caso Eviso, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall'inadempimento. A seguito della risoluzione dei predetti contratti, in mancanza di switching verso altro fornitore, il SII provvederà a trasferire i POD del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto al "servizio di maggior tutela" o dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al "servizio di salvaguardia".

10.5.2 (per la sola fornitura di gas naturale) Qualora il cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, procederà alla costituzione in mora tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a quaranta giorni dall'invio della comunicazione, entro il quale il cliente finale titolare del PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE finale abbia provveduto al pagamento, EVISO potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla successiva richiesta al SII di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile. In tal caso il SII provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al CLIENTE le spese postali relative ai solleciti di pagamento.

10.6.1 EVISO, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti, avrà facoltà di risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessato dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà: . a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico e quindi a trasferire la titolarità dei POD, alla maggior tutela per i clienti finali aventi diritto al "servizio di maggior tutela" o all'esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al "servizio di salvaguardia" per le forniture di energia elettrica e

. ad attivare i servizi di default per i Punti di prelievo del CLIENTE. In tal caso, EVISO trasmetterà al Distributore se richiesti dello stesso: i. copia delle fatture non pagate; ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii. copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; v. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

10.6.2 Ai sensi dell'art. 4 del TIMG e ss.mm.ii., in caso di avvenuta sospensione per morosità EVISO sarà tenuta a corrispondere al CLIENTE un indennizzo automatico che sarà pari a euro 30 (trenta) qualora EVISO non abbia provveduto ad inviare la comunicazione di costituzione in mora di cui all'art 10.2.1, mentre sarà pari a euro 20 (venti) in caso di mancato rispetto del "termine ultimo" di cui all'art 10.2 o, alternativamente, in caso di mancato rispetto dei termini minimi di cui all'art. 10.2.2. Nei casi suddetti, al cliente finale non verrà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

10.7 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nel caso in cui: a. non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora con le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione vigente; b. il cliente abbia comunicato al FORNITORE l'avvenuto pagamento secondo le modalità previste dal precedente punto 11.2; c. l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale alla garanzia equivalente eventualmente applicata dal FORNITORE e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d. il FORNITORE non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e. la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

10.8 A seguito della chiusura del POD e/o del PDR per sospensione della fornitura per morosità, qualora il FORNITORE abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell'art. 11, lo stesso avrà la facoltà di richiedere la Risoluzione contrattuale per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna in oggetto.

10.9 Il CLIENTE avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo automatico pari a: a) euro trenta nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza EE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro venti nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza EE) nonostante, alternativamente il mancato rispetto del: i) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; ii) termine minimo previsto dall'ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale di sospensione della fornitura per morosità (o riduzione della potenza EE). In questi casi, non può essere richiesto al CLIENTE il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima fattura utile. Attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura.

10.10 Non sono previste garanzie, salvo quanto previsto nelle condizioni particolari di fornitura.

#### ART. 11 DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui al precedente art.3, il cliente potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in qualsiasi momento, nei casi e nei modi di cui

all'allegato A alla delibera ARERA 23.11.2017 n. 783/2017/R/com, recante "Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas" per il tramite del Sistema Informativo Integrato (di seguito SII) cui le parti rimandano.

11.2 La comunicazione di recesso del CLIENTE dovrà essere inoltrata, nel caso di cambio del fornitore, a cura del fornitore entrante previo conferimento di apposita procura a recedere all'atto della sottoscrizione della nuova proposta contrattuale, mediante invio della richiesta di switching al SII da parte dell'utente di dispacciamento entrante, con le indicazioni di cui al punto 3.5 dell'allegato A citato. Il SII provvederà alla comunicazione del recesso entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta.

11.3 Nei casi di esercizio del diritto di recesso del CLIENTE diversi dal cambio di fornitore, la comunicazione è inviata direttamente dal CLIENTE al fornitore uscente, con le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata a/r esclusivamente al seguente indirizzo: SEVIS S.P.A., Via Silvio Pellico 19, Saluzio 12037 (CN)

- a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC: operatori-evisosrl@businesspec.it

In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi da quelli riportati, la comunicazione non avrà effetto ed EVISO non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta.

#### 11.4 RECESSO DEL CLIENTE

11.4.1 Fatto salvo quanto stabilito nelle condizioni particolari di fornitura (paragrafo DURATA) e quanto previsto all'art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali, nel caso di recesso del CLIENTE per cambio fornitore ai sensi della delibera ARERA 23.11.2017 n. 783/2017/R/com il recesso dovrà essere esercitato nelle forme e nei modi di cui all'art. 11.2 che precede.

11.4.2 Fatto salvo quanto stabilito nelle condizioni particolari di fornitura (paragrafo DURATA) e quanto previsto all'art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali, nel caso di recesso senza cambio di fornitore il recesso dovrà essere esercitato dal CLIENTE in forma scritta con preavviso da inviare ad EVISO almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia del recesso (art. 6.2 allegato A delibera ARERA citata al punto 11.1).

11.4.3 In entrambi i casi, ove siano rispettate le modalità e le tempistiche previste, il recesso del CLIENTE non è soggetto a penali o spese aggiuntive.

11.4.4 Sono fatte salve le previsioni di cui al comma 16.5 del TIMOE e di cui al 19.3 lett. b) del TIMG e l'art. 12 del Codice di Condotta Commerciale.

11.4.5 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui il CLIENTE sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per l'esercizio del recesso è dalle PARTI convenuto in 12 (dodici) mesi, termine che decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nelle Condizioni Particolari di Fornitura. Qualora sia intercorso un margine di tempo tra la conclusione del contratto e l'inizio effettivo della fornitura, il CLIENTE non avrà facoltà di esercitare il recesso prima della data di effettivo inizio della fornitura; l'eventuale recesso comunicato anteriormente all'inizio della effettiva fornitura avrà efficacia allo scadere di 12 (dodici) mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'inizio della fornitura.

11.4.6 (articolo specifico per sola fornitura di gas naturale) Nel caso in cui il CLIENTE sia titolare anche di un solo sito connesso con consumi annui superiori a 200.000 Smc, il termine di preavviso per l'esercizio del recesso è dalle PARTI convenuto in 12 (dodici) mesi, termine che decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nelle Condizioni Particolari di Fornitura. Qualora sia intercorso un margine di tempo tra la conclusione del contratto e l'inizio effettivo della fornitura, il CLIENTE non avrà facoltà di esercitare il recesso prima della data di effettivo inizio della fornitura; l'eventuale recesso comunicato anteriormente all'inizio della effettiva fornitura avrà efficacia allo scadere di 12 (dodici) mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'inizio della fornitura.

11.5 RECESSO DEL FORNITORE. EVISO ha facoltà di recedere dal contratto unilateralmente anche limitatamente ad una sola delle forniture in ogni momento, mediante comunicazione in forma scritta al CLIENTE, nel rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi dalla data del ricevimento della comunicazione, da effettuarsi esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure a mezzo di raccomandata a.r. agli indirizzi comunicati dal CLIENTE al momento della stipula del contratto.

#### 11.6 PENALE CONVENZIONALE PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DI PREAVVISO

11.6.1 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) In caso di esercizio del diritto di recesso in violazione dei tempi e delle modalità stabilite nel CONTRATTO (art. 11.4.5), con conseguente passaggio ad altro fornitore, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento in favore di EVISO di una penale convenzionale costituita da un importo fisso di euro 100,00 (cento euro e centesimi zero) e da un ulteriore importo di euro 15,00 (quindici euro e centesimi zero) per ogni kW di potenza disponibile da applicarsi per ogni mese di mancata fornitura.

11.6.2 (articolo specifico per sola fornitura di gas naturale) La presente clausola trova applicazione solo per clienti con consumi annui inferiori a 200.000 Smc. In caso di esercizio del diritto di recesso in violazione dei tempi e delle modalità stabilite nel CONTRATTO (art. 11.4.6), con conseguente passaggio ad altro fornitore, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento in favore di EVISO di una penale convenzionale costituita da un importo fisso di euro 100,00 (cento euro e centesimi zero) e da un ulteriore importo di euro 0,25 (venticinque centesimi di euro) per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo da applicarsi per ogni mese di mancata fornitura.

11.7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO ex art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo Raccomandata A/R o PEC all'altra PARTE entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi di una delle seguenti condizioni a carico dell'altra PARTE: a) inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c) istanza o inizio di una procedura concorsuale, di concordato, liquidazione coatta amministrativa, fallimento; d) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e nel caso il medesimo venga sottoposto a procedure esecutive; e) ricevimento da parte di EVISO della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con le quali queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito di cui al punto 3.3 lettera c) del CONTRATTO, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; f) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili a EVISO; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia e/o gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EVISO, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EVISO nei confronti del CLIENTE; h) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, in vigore o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE ed EVISO ovvero tra il CLIENTE e una qualunque altra società controllata da EVISO o a quest'ultima collegata; i) parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE previo espletamento delle procedure di messa in mora di cui al precedente art. 10; l) in generale qualsivoglia violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs 231/01.

11.8 EVISO nel caso di omesso o parziale pagamento delle fatture da parte del CLIENTE entro il termine di scadenza di cui all'art.9.8.1, può risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa dettagliata contestazione e contestuale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di quaranta giorni, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno e l'applicazione degli interessi di cui all'art. 10.1.

11.9 EVISO, in caso di reiterato ritardo nel pagamento delle fatture, mancata attivazione del mandato per l'addebito diretto su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente e di revoca dell'addebito diretto SEPA (SDD) da parte del CLIENTE, può avvalersi della risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo di sua semplice dichiarazione. E' fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Per reiterato ritardo nel pagamento delle fatture si intende a) l'omesso o parziale pagamento di tre fatture, emesse per tre mensilità consecutive; b) l'invio di tre diffide ex art. 11.8 delle presenti condizioni nell'arco temporale di 12 mesi.

11.10 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 12.

11.11 Fermo restando l'impegno di EVISO di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da EVISO a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

11.12 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il CONTRATTO si risolve di diritto ex art. 1456 c.c.

#### ART. 12 - FORZA MAGGIORE

12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o

caso fortuito.

12.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compresi Terna, SNAM e ARERA, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EVISO, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI. EvisO non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni delle somministrazioni di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, stato di guerra o qualsiasi altra causa eccezione al di fuori del proprio regionale controllo.

Sarà considerata causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di Terna e/o del Distributore locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che manifesti in cali di tensione, "black out" ecc e/o interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti di SNAM e/o del Trasportatore.

12.3 Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore o caso fortuito, la PARTE interessata deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, della sospensione della prestazione, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, nonché le ragioni di forza maggiore o caso fortuito invocate.

12.4 La PARTE che ha sospeso le proprie prestazioni per forza maggiore o caso fortuito, riprenderà l'adempimento delle prestazioni medesime non appena le sarà ragionevolmente possibile a seguito della cessazione della causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'altra PARTE.

12.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi dall'inizio della sospensione per forza maggiore o caso fortuito, in assenza di soluzione, il CONTRATTO potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.10.

#### ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto previo consenso scritto dell'altra PARTE. Tale diritto si applica anche in caso di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda poste in essere dal CLIENTE. Il CLIENTE riconosce sin da ora ad EVISO facoltà di cedere il contratto ad altra società controllata o anche solo partecipata, dandone comunicazione scritta al CLIENTE. La cessione avrà efficacia dalla data di ricezione della comunicazione.

13.2 Resta fin d'ora inteso che a seguito della cessione del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE ai sensi del comma precedente, il CLIENTE cedente sarà liberato dalle obbligazioni assunte nei confronti di EVISO ai sensi del presente CONTRATTO, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore di EVISO le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest'ultima, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE siano state integralmente soddisfatte.

#### ART. 14 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, CLAUSOLE NEGOZIALI E MODIFICHE UNILATERALI

14.1 Il CONTRATTO in essere sarà modificato di diritto con l'automatico recepimento di nuove disposizioni normative o regolamentari eventualmente imposte dalla legge o da provvedimenti dell'ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante ed imperativo per le parti e per i contratti in corso. Al CLIENTE verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

14.2 Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui al punto precedente non fossero suscettibili di inserimento automatico nel CONTRATTO, EVISO formulerà le clausole integrative o modificative ai sensi dell'art. 14.3.

14.3 Sono ricomprese in tale ipotesi le innovazioni normative che dovessero determinare un mutamento della struttura di uno o più elementi di formazione del prezzo finale.

14.3 Nei casi di cui all'art. 14.2 ed in ogni altro caso in cui ricorra giustificato motivo, riferito a titolo esemplificativo alla variazione delle condizioni di mercato e/o al prezzo di approvvigionamento dell'energia elettrica e/o gas naturale; ed anche in ragione di sopravvenute esigenze aziendali, EVISO avrà facoltà di comunicare al CLIENTE le modifiche alle condizioni generali tramite comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della proposta scritta da parte del CLIENTE. La comunicazione recante la proposta di modifica unilaterale dovrà essere inviata in forma scritta, a scelta di EVISO, a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo indicato in contratto, ovvero a mezzo posta certificata del CLIENTE, ovvero anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato dal CLIENTE nel modulo di adesione. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si intenderà ricevuta dal CLIENTE alla data di ricevimento della raccomandata a.r. ovvero, in caso di mancato ritiro, al compiersi della compiuta giacenza, ovvero alla data di generazione della PEC di avvenuta consegna generata dal gestore della posta elettronica certificata, ovvero, per il caso di opzione per la comunicazione via e-mail ordinaria, decorsi dieci giorni dalla data dell'invio effettuata da EVISO, termine decorso il quale si presume, sino a prova contraria, che la comunicazione si sia perfezionata all'indirizzo del CLIENTE. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", dovrà contenere: 1) il testo integrale delle nuove condizioni generali o particolari, con evidenziati in forma grafica intelligibili gli articoli oggetto della modifica proposta, con riporto del link ipertestuale alle condizioni precedenti; 2) l'illustrazione sintetica delle modifiche proposte; 3) la decorrenza delle variazioni proposte; 4) le modalità ed il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento entro cui il CLIENTE ha facoltà di comunicare la mancata accettazione delle modifiche proposte ed esercitare il diritto di recesso dal CONTRATTO, senza oneri. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione comporta il diritto del CLIENTE a ricevere un indennizzo di euro 30,00 (trenta euro e centesimi zero), in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e ss.mm.ii. In tal caso, fatto salvo il caso di recesso nel termine di cui al punto 4) che precede, EVISO applicherà al CLIENTE le nuove condizioni contrattuali.

14.4 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, le parti possono apportare di comune accordo modifiche al Contratto. Le stesse dovranno essere proposte ed accettate per iscritto da entrambe le parti ed entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'accordo.

14.5 EVISO, qualora ricorra un giustificato motivo ed anche in ragione di sopravvenute esigenze aziendali, ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche relative alla fornitura. Nel caso in cui EvisO eserciti tale facoltà dovrà darne comunicazione in forma scritta al CLIENTE, in termini chiari e sintetici, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi, con le modalità previste dall'art. 13 dell'allegato A della delibera ARG/com 104/2010 dell'AEAG "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali". Il CLIENTE ha la facoltà di recedere dal CONTRATTO entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta, senza oneri a suo carico. Fatto salvo il caso di recesso nel termine di cui sopra, EVISO applicherà al CLIENTE le nuove condizioni contrattuali.

#### ART. 15 - MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI

Nel caso di deliberazioni di ARERA ovvero provvedimenti di altre autorità riportanti modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico e/o gas naturale, nel caso di provvedimenti tariffari o incidenti sui principali parametri di riferimento del CONTRATTO e nel caso di emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali è stato stipulato il CONTRATTO, le PARTI provvederanno a negoziare nuove condizioni per l'equo contemperamento dei rispettivi interessi entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emanazione dei provvedimenti in questione. Nel caso di mancato accordo entro il predetto termine, ciascuna PARTE avrà facoltà di risolvere il CONTRATTO mediante invio di comunicazione scritta entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni, con effetto dal 60° (sessantesimo) giorno dalla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati.

#### ART. 16 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti ad I.V.A. di legge e, pertanto, ai sensi degli Art. 5 comma 2 e 40 D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. Il CONTRATTO è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

#### ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

17.1 Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, EVISO informa che nell'espletamento della propria attività acquisisce, gestisce, custodisce e comunica a terzi i dati personali forniti dal CLIENTE.

17.2 Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in Materia di protezione dei dati personali GDPR

n. 679/2016, in tema di trattamento dei dati personali, il CLIENTE dichiara di essere stato preventivamente informato circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati da EVISO, anche mediante strumenti e procedure informatiche, al solo fine di dare esecuzione al CONTRATTO, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e riservatezza. I dati personali raccolti e registrati del CLIENTE non potranno essere diffusi, né comunicati, nemmeno in parte, a soggetti terzi, eccezion fatta per gli istituti di credito per la sola gestione degli incassi e dei pagamenti, ad istituti finanziari ed assicurativi per servizi connessi al CONTRATTO, a soggetti che svolgano servizi funzionali all'esecuzione del CONTRATTO (tra cui agenzie o studi legali per il recupero dei crediti e/o la gestione di controversie) ed autorità competenti, con espressa esclusione – salvo diversa esplicita autorizzazione da parte del CLIENTE – di ogni comunicazione a terzi per attività in senso lato di pubblicità e/o comunicazione commerciale o di mercato. Il CLIENTE è informato ed autorizza EVISO – ove richiesta – alla comunicazione dei propri dati personali, anche sensibili, alle Autorità pubbliche preposte per la raccolta, conservazione e statistica dei dati medesimi (a titolo indicativo e non esaustivo ARERA, Agenzia Dogane Monopoli, Agenzia Entrate, ISTAT). Il CLIENTE autorizza EVISO a conservare i propri dati personali, anche sensibili, per tutto il tempo necessario per soddisfare le richieste di acquisizione da parte degli enti preposti, in conformità alla normativa vigente e sopravvenuta. Con la firma del presente CONTRATTO il CLIENTE esprime il proprio consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti di cui sopra, limitatamente alla esecuzione del CONTRATTO.

17.3 Durante il periodo di durata del CONTRATTO e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al CONTRATTO stesso se non con espresso consenso dell'altra parte, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del CONTRATTO.

17.4 Il CLIENTE autorizza espressamente EVISO all'utilizzo per finalità collegate esclusivamente all'attività di impresa dei dati raccolti con sensori e strumenti di terzi anche successivamente all'eventuale sospensione/cessazione del presente contratto. Al CLIENTE competono i diritti e le facoltà di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016, meglio specificati da EVISO del modello informativo sottoscritto contestualmente alla firma del CONTRATTO, recante anche indicazione del soggetto titolare del trattamento, del soggetto responsabile del trattamento e dei soggetti incaricati del trattamento, nonché delle modalità mediante le quali segnalare eventuali violazioni o richieste ad EVISO in materia di dati personali.

#### ART. 18 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni ARERA e alle norme del Codice Civile, ove applicabili.

#### ART. 19 - COMUNICAZIONI

19.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto.

19.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EVISO, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo e/o il Punto di Riconsegna.

19.3 Le comunicazioni di recesso del CLIENTE devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata indirizzo PEC al seguente indirizzo: operatori-eviso@businesspec.it

19.4 Tutte le altre comunicazioni e richieste di informazioni da parte del CLIENTE inerenti il CONTRATTO dovranno essere inviate:

- a mezzo raccomandata a/r: EVISO S.P.A., Via Silvio Pellico 19, Saluzzo 12037 (CN)

- a mezzo posta elettronica certificata indirizzo PEC: evisosrl@businesspec.it

19.5 Dovranno essere indicate le seguenti informazioni minime: ragione sociale o nome cognome, indirizzo di fornitura, numero POD e/o PDR, il servizio a cui si riferisce la richiesta (elettrico, gas o entrambi) e recapito telefonico per l'eventuale contatto.

19.6 EVISO addebiterà al CLIENTE il costo di € 2,40 (due euro e quaranta centesimi) per comunicazioni spedite mezzo posta ordinaria inerenti al rapporto contrattuale con il CLIENTE, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, vigente o sopravvenuta.

19.7 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche ovvero tramite nota in fattura in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente.

#### ART. 20 – PROCEDURA DI RECLAMO

20.1 Eventuali reclami del CLIENTE devono essere inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: evisosrl@businesspec.it ovvero a mezzo fax al numero 0175 571039; eventuali reclami inviati ad indirizzi o numeri diversi non verranno presi in considerazione.

Nel reclamo dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Ragione sociale o nome cognome, indirizzo di fornitura, codice POD e/o PDR, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura), il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas o entrambi), PEC, recapito telefonico per eventuale contatto e una breve descrizione dei fatti contestati. In difetto di una o più indicazioni obbligatorie, il reclamo non verrà preso in considerazione.

Eviso è tenuta a rispondere al reclamo scritto entro le tempistiche previste dal TIQV. In caso di mancato rispetto dello standard di risposta ai reclami Eviso corrisponderà al cliente un indennizzo automatico come riportato nell'informativa sui livelli di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente contratto.

20.2 Il CLIENTE potrà ricorrere anche al Servizio di conciliazione istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una email al Servizio conciliazione all'indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare).

Il servizio si svolge interamente on line e può essere attivato dal CLIENTE solo a seguito della mancata risposta da parte di EVISO al reclamo scritto del CLIENTE dopo 40 giorni o nel caso in cui quest'ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente.

Per attivare la procedura di conciliazione, il CLIENTE deve compilare la maschera on line ed allegare i documenti richiesti. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione Conciliazione sul sito dell'Autorità

Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

#### ART. 21 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia tra EVISO ed il CLIENTE, non risolta con l'accordo diretto tra le parti, il foro competente per i contratti conclusi con un CLIENTE connesso a siti in media o alta tensione è, in via esclusiva, quello di Cuneo; per i giudizi di competenza per valore del Giudice di Pace, è competente il Giudice di Pace di Saluzzo; in caso di CLIENTE domestico il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del CLIENTE medesimo.

#### ART. 22 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI

Il presente CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto.

#### ART. 23 – SERVIZI E RIFERIMENTI NORMATIVI

NUMERO VERDE. Per richiedere aggiornamenti, nuovi servizi o informazioni sui contratti è disponibile, dal Lunedì ai Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. NUMERO VERDE gratuito 800 586 744.

Nell'ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

Decreto Legislativo n. 79/99 • Decreto Legislativo 231/01 • Decreto Legislativo 231/02 • Decreto Legislativo 196/03 • Delibera AEEG n. 48/04 • Delibera AEEG n. 111/06 • Delibera AEEG n. 181/06 • Delibera n. 302/2016 • Delibera AEEG n. 156/07 • Delibera AEEG n. 333/07 • Delibera AEEG n. 348/07 • Delibera AEEG n. 352/07 • Delibera AEEG ARG/elt 4/08 • Delibera AEEG ARG/com 164/08 • Decreto MISE n. 196/09 • Delibera AEEG ARG/com 104/10 e ss.mm.ii. • Delibera ARERA 712/2018/R/Com. • Decreto Legislativo n. 164/2000 • Delibera ARERA n. 108/06 • Delibera ARERA 570/2019/R/gas • Delibera ARERA ARG/gas 64/09 • Delibera ARERA ARG/gas 79/10 • Delibera ARERA 148/2019/R/gas • Delibera ARERA 569/2019/R/gas • Delibera ARERA 501/2014/R/com • Delibera ARERA 463/2016/R/com • Delibera ARERA 555/2017/R/com • Delibera ARERA 593/2017/R/com

**eVISO**  
È MOLTO  
DI PIÙ!

+ I PIÙ VELOCI  
NELLE ATTIVAZIONI  
E NELLE PRATICHE

+ I PIÙ COMPETITIVI  
NEGLI STRUMENTI DI  
EFFICIENZA ENERGETICA

+ I PIÙ ATTENTI  
NELL'ASSISTENZA  
AI CLIENTI

**eVISO** risolve  
T 0175 44648  
F 0175 571039

**NUMERO VERDE**  
**800 586 744**

eVISO S.p.A.

Via Silvio Pellico 19, 12037 Saluzzo (CN)

Cod. Fiscale / P. IVA: 0346 8380 047 - Codice Destinatario: YQKBMIA

Cap.soc: 369.924,39 euro i.v. | TICKER BORSA ITALIANA: EVS.MI -  
CODICE ISIN: IT0005430936